

Alberto **BARBAZZA**
Magistrato

FORMULARIO RAGIONATO del nuovo **PROCESSO CIVILE**

Edizione **aggiornata al Correttivo Cartabia**
in tema di **Mediazione e Negoziazione**



FORMULE

scaricabili ed editabili *online*

con

- **Formule** per gli atti processuali
- **Note e avvertenze** per la **redazione degli atti**
- **Guida ragionata** alle novità

III Edizione **2025**



NeldirittoEditore

LXXXVII. Conclusione del procedimento di mediazione in modalità telematica

A. La base normativa

Artt. 8-*bis* del d.lgs. 28/2010⁸³⁴ e 8-*ter* del d.lgs. 28/2010⁸³⁵

B. L'atto

133. Verbale conclusivo di mediazione telematica⁸³⁶

DOCUMENTO INFORMATICO CONTENENTE IL VERBALE E L'EVENTUALE ACCORDO⁸³⁷

A seguito dell'istanza di avvio del procedimento di mediazione, depositata in data....., il giorno..... alle ore..... presso la sede di questo Organismo sita in....., via..... n....., sono stati chiamati innanzi al Mediatore, Avv....., le seguenti parti⁸³⁸, comparse, a seguito di loro richiesta, con modalità audiovisive da remoto ai sensi dell'art. 8-ter del d.lgs. 216/2024:

Sig./sig.ra..... nato/a il..... a ..., C.F.: ..., residente in..... via..... n...../ la società..... con sede in....., via..... n..... nella persona del legale rappresentante *pro tempore*..... assistito/a dall'Avv....., con studio in.....;

- istante -

⁸³⁴ Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g), D.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216.

⁸³⁵ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. h), D.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216.

⁸³⁶ Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

⁸³⁷ Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.

La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

⁸³⁸ Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, d.lgs. n. 28/2010, il mediatore deve dare atto nel verbale della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimasti assenti.

Sig./sig.ra..... nato/a il..... a ..., C.F.: ..., residente in..... via.....
n...../ la società..... con sede in....., via..... n..... nella per-
sona del legale rappresentante *pro tempore*.....
assistito/a dall'Avv....., con studio in.....;

- chiamato -

Il mediatore dà atto e assicura i partecipanti che i sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

Il mediatore avvisa, altresì, le parti che hanno l'obbligo di cooperare in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più di esse partecipano con modalità audiovisive da remoto siano firmati senza indugio.

Al fine di esperire la procedura di mediazione ex d. lgs. 28/2010 della controversia così individuata dalle parti medesime nell'istanza di avvio, nella dichiarazione di adesione e nelle loro successive modificazioni e/o integrazioni:.....⁸³⁹

Dopo ampia discussione, le parti sono addivenute alla determinazione di definire la controversia oggetto del procedimento mediante accordo allegato da considerarsi parte integrante del presente verbale.

Tutti i presenti si impegnano alla riservatezza in merito all'incontro odierno.

Si rilascia un originale del verbale a ciascuna delle parti.

Verbale chiuso alle ore:

Luogo e data.

Firma delle parti⁸⁴⁰

.....

.....

È autentica (*oppure* Certifica l'impossibilità di sottoscrivere)

⁸³⁹ Indicare i fatti oggetto della controversia e il valore della stessa.

⁸⁴⁰ Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8-bis, quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d. lgs. 82/2005, e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4, del d. lgs. 216/2024.

Se non vi è tale consenso, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.

Sezione III

L'istituto

Il comma 1 dell'art. 5, d.lgs. n. 28/2010 (come modificato dal d.lgs. n. 149/2020 cd. "decreto Cartabia") dispone che l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità per l'esercizio di un'azione giudiziaria relativa ad una controversia in determinate materie (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura).

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi (decorrenti dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa).

La domanda di mediazione è presentata mediante il deposito di un'istanza presso l'organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

A seguito del deposito della domanda, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.

Nel primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari. Inoltre, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.

Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo (art. 11 d.lgs. n. 28/2010). Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione.

Norma di Riferimento	Prima della Riforma Cartabia (D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)	Dopo la Riforma Cartabia (D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) e il Decreto Correttivo (D.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216)
Art. 11 d. L. 28/2010. Conclusione del procedimento	1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13. 2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno	1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13. 2. La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire